

sotto, i particolari

**PRIME ADESIONI:**

Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, Coordinamento Nazionale No Triv, Associazione Mediterranea per la Natura Onlus, Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus,

Rete Nazionale No Geotermia Elettrica Speculativa ed Inquinante, Associazioni Antimafie "*Rita Atria*", Peacelink, Nuovo Senso Civico Onlus, Altura,

Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, Comitato No Gasaran, Collettivo Altrementi Valle Peligna, LIPU Abruzzo, Comitato Spontaneo Amici del

Tarinè CAST (Comitato Ambiente Salute e Territorio), Associazione Ambiente e Salute nel Piceno, Abruzzo Beni Comuni, Comitati Cittadini per l'Ambiente di

Sulmona, Ass. Pescara Punto Zero, Forum Abruzzese Movimenti per l'Acqua, Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, "A.D.A.S.C." – Associazione per la

Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini (Milazzo), Ecoistituto del Veneto Alex Langer, Movimento dei Consumatori, AmicoAlbero, Comitato contro lo

Stoccaggio "Poggiofiorito", Coordinamento Comitati "No Elettrodotto Villanova - Gissi - Foggia", Comitato No Powercrop, Associazione Salviamo L'Orso,

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

Circolo Valorizzazione Terre Pubbliche, Comitato "La Difesa", Comitato No Inceneritore Val di Sangro, Salviamo La Piana, Associazione "I Cittadini" di

Villafranca Tirrena, VeneziaAmbiente, Comitato Opzione Zero, Orsa ProNatura, Tavolo di lavoro provinciale Basta Veleni di Brescia, Confederazione Cobas

PE-CH, sezione Italia Nostra di Pescara, Coordinamento ligure Gestione corretta Rifiuti, Assemblea macroregionale Nord-Ovest del Forum Italiano dei

movimenti per l'acqua, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, il Coordinamento Ligure dei Movimenti per l'Acqua, Casa dei Circoli, Culture e Popoli di

Ceriale, Gruppo Missione Alem Napoli OdV, Associazione culturale INFO IRPINIA, Comitato Cavese Acqua Pubblica, Coordinamento Campano per la

Gestione Pubblica dell'Acqua, rete TRIVELLE ZERO - Marche, Assotziu Consumadoris Sardinia - Onlus, Rete di Cittadinanza e Comunità, Associazione

V.A.S. per il Vulture Alto Bradano, Associazione Intercomunale Lucania (A.I.L.), Coordinamento locale del Forum SiP per il Vulture Alto Bradano, Comitato No

MUOS Piazza Armerina, Comitato acqua bene Valle Telesina (BN), Comitato acqua pubblica Torino, sezione Italia Nostra di Città Sant'Angelo, Associazione

Sardegna Pulita, Associazione "Anagni Viva", Comitato Interregionale No Tubo Umbria e Marche, Comitato DNT di Carpignano Sesia (NO), Ass. "Consulta

dell'Ambiente di Piedimonte San Germano", Ass. "Fare Verde Onlus - Nucleo Operativo di

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

Cassino", Ass. "Frosinone Bella e Brutta", Ass. "Diritto alla Salute

Onlus", Soc. Coop. "CO.FI.LE.", Ass. "Salviamo il Paesaggio - Coord. di Frosinone", Ass. "Frosinone in Movimento", Coordinamento Provinciale dei Comitati

Salute e Ambiente - Reggio Emilia, Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del mela, Comitato Territoriale Messina Zona Tirrenica del Forum Salviamo il

Paesaggio, Osservatorio Molisano Legalità, " Comitato 2SI per l'acqua bene comune della provincia di Pavia ", Forum Beni Comuni, Legalità Diritti del Ponente

Savonese, Confederazione Sovranità Popolare, Italia Nostra - sezione di Lanciano, "Mamme per la Vita Onlus", Fondazione "*Lorenzo Milani*" ONLUS Termoli,

Italia Nostra, sezione Vasto (CH), A.N.P.I. di Salerno, Associazione "Città della Gioia Onlus" di Napoli, Anpi Vigevano, Organizzazione territoriale

l'ONDAVERDE ONLUS di Falconara Marittima (AN), Associazione "Impatto EcoSostenibile – Zero Waste Campania, Italia Nostra sezione di L'Aquila, sezione

Abruzzo di Italia Nostra, MeetUp "A riveder le stelle - cittadini attivi Ravenna", Zero Waste Sicilia, Associazione Dalla Parte dell'Orso, Archeoclub Pescara,

Comitato per l'Acqua Bene Comune della Provincia di Varese, Comitato Cittadino "No impianto di trattamento fanghi" Canosa Sannita (Ch), Associazione per la

tutela Ambientale della Versilia, Coordinamento ambientale Milazzo- Valle del Mela, Comitato Risanamento Ambientale CRA, (Area Nord-Est della Provincia di

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

Roma), Associazione Terraviva, Zona22, Uallòuallà, USB Lanciano, CDCA Abruzzo, Associazione A Sud Onlus, Associazione Articolo 9, Associazione VAS

(Verdi Ambiente e Società) circolo "Giovanni Esposito " Vico Equense - Costiera Sorrentina (Na), Comitato ABC Cava de' Tirreni, Italia Nostra Salerno,

Coordinamento delle Associazioni del Comprensorio flegreo-giuglianeso, Associazione di tutela ambientale ed azione civica - Movimento Ecologista, Cobas-

Confederazione dei Comitati di Base, Comitato provinciale comasco acqua pubblica, Comitato promotore del Parco archeologico ambientale dell'antica cava

del Barco, dell'area dei Travertini e delle acque albule, Comitato Popolare "Lasciateci respirare" di Monselice (PD), Comitato Acqua Bene Comune Valle

dell'Aniene, Adiconsum Abruzzo, Cittadinanza Attiva Imola, Comitato No Megacentrale Guspini (Sardegna), ARCI Puglia, Medicina Democratica - Movimento

di lotta per la salute Onlus, "Osservatorio Peppino Impastato" di Frosinone, Associazione "Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus" di Venafro.

Roma, 29/03/2017

*Al Presidente della Repubblica*

*Al Ministero dell'Ambiente*

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

*Ai Ministro dei Beni e delle Attività culturali*

*Ai Presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato*

*Ai Parlamentari del Parlamento Italiano*

*Ai Presidenti della Regioni*

*Agli Assessori all'Ambiente delle Regioni*

*All'ANCI*

*Alla Commissione Europea*

*Autorità Nazionale Anti-Corruzione*

*Ai Consiglieri regionali*

**OGGETTO: nuove procedure di Valutazione di Impatto Ambientale - rapporto Stato-regioni -**

**qualità ambientale e tutela della Salute - richiesta di radicale modifica della proposta del**

## **Governo di recepimento della Direttiva 2014/52/UE**

Siamo organizzazioni che da decenni operano in tutta Italia nel campo della tutela dell'ambiente e della

salute, partecipando attivamente alla vita civica del paese. Abbiamo spesso evitato scempi e gravi danni

al territorio e alla salute dei cittadini frutto di scelte errate e spesso scellerate degli amministratori.

Siamo venuti a conoscenza della proposta di Decreto predisposta dal Governo per il recepimento della

Direttiva 2014/52/UE con modifiche al D.lgs.152/2006 "*Norme in Materia Ambientale*" (noto come Testo

Unico dell'Ambiente) che ora è al vaglio della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari.

Vogliamo esprimere la più profonda amarezza ed indignazione per i contenuti del tutto inaccettabili della

proposta di Decreto; si guarda con evidente fastidio alla partecipazione dei cittadini e degli enti locali alle

scelte che interessano i territori dove essi vivono e viene alterato anche il rapporto tra Stato centrale e

regioni. Enti locali e cittadini addirittura perdono del tutto la possibilità di intervenire per ben 90 categorie

progettuali, dagli impianti estrattivi a quelli dei rifiuti, passando per una moltitudine di altre tipologie di

opere. L'elenco dettagliato è alla fine della parte tecnica del presente documento.

Un provvedimento che possiamo definire in diversi passaggi foriero di corruzione per i vantaggi che offre

ai funzionari pubblici infedeli e ai privati meno attenti, a chi vuole sfruttare l'ambiente illecitamente e

abusivamente mettendo a rischio la salute delle persone e la qualità del territorio. Un vero e proprio

vantaggio di posizione che, tra l'altro, minerebbe alla base la libera concorrenza in quanto penalizzante

per le aziende più corrette che verrebbero costrette ad una competizione al ribasso.

Oltre a contenere diverse palesi violazioni della Costituzione e della stessa Direttiva Comunitaria che sulla

carta vorrebbe recepire, in almeno un passaggio il Decreto, se approvato in questa versione,

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

sovvertirebbe addirittura lo Stato di Diritto, con i funzionari dell'apparato amministrativo che potranno

ignorare le decisioni dei tribunali amministrativi. Inoltre si propugnano addirittura metodi anti-meritocratici

per la selezione dei soggetti che dovrebbero decidere e valutare le opere che possono avere impatto su

salute ed ambiente.

Crediamo che questo paese non meriti tutto ciò, dopo decenni di depredazione dei territori con le

devastazioni, i dissesti e la diffusa inottemperanza degli standard comunitari per acqua, aria e suolo che

sono sotto gli occhi di tutti proprio a causa dell'incuria della classe dirigente che non ha ascoltato la voce

dei cittadini organizzati che quasi sempre si è rivelata più lungimirante.

Basti pensare che le forze politiche che si sono succedute alla maggioranza di Governo di questo paese

per anni, davanti ai conflitti sociali sulle grandi opere, hanno richiamato - a parole - l'importanza

del

dibattito pubblico preventivo. Peccato che non l'abbiano mai praticato nonostante sia previsto dal 2006

proprio nel Testo Unico dell'Ambiente! Ecco, ora che la Direttiva Comunitaria intende aumentare la dose di

partecipazione nel sistema, la bozza di Decreto svilisce ulteriormente sia questo strumento che altri che

potrebbero garantire un'ampia partecipazione degli enti locali e delle comunità alle decisioni. Sono tanti i

cittadini che vogliono poter esprimere la propria posizione, come hanno dimostrato lo scorso 4 dicembre

2016 con l'enorme partecipazione al Referendum costituzionale. Tra l'altro hanno detto No alla riforma

costituzionale che voleva cambiare proprio l'Art.117 proponendo un ulteriore accentramento dei poteri e

delle competenze.

Questo decreto non prende atto della lezione data dai cittadini il 4 dicembre 2016 e persegue gli stessi

obiettivi di quella riforma bocciata.

Qui di seguito passiamo velocemente in rassegna le principali criticità, rimandando al documento tecnico

allegato alla fine del presente documento per un'analisi approfondita punto per punto con alcune delle

numerose proposte che la nostra esperienza diretta ha maturato in questi anni in materia di procedimenti

valutativi di carattere ambientale.

Vedrete che le nostre indicazioni non verteranno sulla questione dei tempi certi delle procedure perchè in

questi anni siamo noi per primi ad aver accusato il Ministero dell'Ambiente delle inaccettabili lentezze

nell'esame dei progetti, visto che vogliamo l'immediata definizione dei procedimenti. Non ci spaventa il

confronto ma vogliamo che il paese si comporti in maniera adulta e matura. Altri, invece, per imporre

dall'alto scelte illogiche e poco fondate che non saprebbero spiegare, introducono nel Decreto

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

numerosi

sotterfugi ed escamotage per eliminare il confronto alla radice; un provvedimento che mostra anche

gravissimi limiti culturali e etici. La politica non dovrebbe fermarsi a stigmatizzare a parole le lungaggini

ministeriali nella definizione degli esiti dei procedimenti ma dovrebbe prendere provvedimenti concreti

contro i dirigenti politici ed amministrativi che le hanno determinate. I ritardi non possono essere certo

strumentalizzati proprio da chi li ha causati proponendo norme anti-democratiche che uccidono quel

dibattito serio ed approfondito sulle opere e sulla loro reale utilità che non può che migliorare la nostra

democrazia e la stessa economia evitando gli sperperi e i danni che abbiamo visto in questi anni sui nostri

territori.

Siamo disponibili ad un confronto, anzi, lo chiediamo, affinché possiate comprendere tutti i gravissimi limiti

di questo provvedimento che deve essere assolutamente modificato pena l'ulteriore decadimento della vita

pubblica nel nostro paese.

Qui sotto riepiloghiamo le principali criticità rinviando al documento tecnico allegato l'esame "comma per

comma" della bozza di Decreto predisposta dal Consiglio dei Ministri e trasmessa al Parlamento.

## **V.I.A. IN SANATORIA E I CANTIERI CONTINUANO ANCHE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL**

### **T.A.R. DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI.**

Il Decreto prevede di poter accedere in qualsiasi momento e per qualsiasi tipologia di opera alla V.I.A. "in

sanatoria", anche "postuma". Addirittura si prevede la possibilità di continuare i lavori anche se "scoperti" a

realizzare un progetto (una cava, un gasdotto ecc.) senza V.I.A. oppure quando il parere V.I.A., se

esistente, è stato sospeso o annullato del Tribunale Amministrativo Regionale o in auto-tutela

dall'ente che

lo ha rilasciato! Il tutto con eventuali sanzioni ridicole di decine di migliaia di euro a fronte di opere che

portano guadagni in alcuni casi miliardari.

## **PER 90 CATEGORIE DI OPERE NIENTE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

La Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (V.A.), che oggi è un primo filtro per impianti di rifiuti, cave ecc.

praticamente diventerà un orpello. Infatti è stata eliminata completamente la fase di partecipazione per i

cittadini ed enti locali, che oggi hanno 45 giorni per presentare le osservazioni. Avverrà solo la

pubblicazione sul WEB dello scarso documento di "studio preliminare ambientale" da parte del

proponente, senza ulteriori elaborati. Da quel momento entro 60 giorni l'ente competente si deve

esprimere.

La decisione del Ministero dell'Ambiente potrà avvenire anche entro un'ora senza che nessun cittadino o

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

ente locale possa avere anche solo il tempo per accorgersi del deposito del progetto. A quel punto

rimarrebbe solo il T.A.R., peraltro sempre con la possibilità di vedere proseguire i cantieri anche in caso di

vittoria davanti al tribunale! Una procedura totalmente illegittima in quanto la Convenzione di Aarhus,

ratificata dall'Unione Europea e dall'Italia con la legge 108/2001, prevede all'Art.6 che per tutti i progetti

che possono avere impatti potenziali sull'ambiente, anche non sottoposti a V.I.A., deve essere assicurata

la possibilità e tempi congrui per il deposito di osservazioni da parte dei cittadini.

## **NIENTE VALUTAZIONI SUGLI IMPATTI SUL PATRIMONIO CULTURALE E SULLA SALUTE**

Diversamente da quanto accade oggi, il decreto del Governo non prevede più che nello Studio preliminare

ambientale per la Verifica di Assoggettabilità si indichino quali effetti il progetto da realizzare produca sul

patrimonio culturale sebbene il decreto dichiari che la VIA debba individuare, descrivere e

valutare gli

impatti ambientali anche sul patrimonio culturale. Pertanto potranno essere esclusi dalla successiva fase

di V.I.A. interventi dal pesante impatto sui beni culturali. Inoltre non vi è alcun riferimento ai potenziali

impatti sulla salute.

Inoltre l'ambito di applicazione della Valutazione di Impatto Sanitario, oggi prevista solo per le grandi

centrali termiche, deve essere ampliato affinché siano valutati tutti quei progetti che possono avere un

impatto sulla salute dei cittadini.

**TRADITI LO SPIRITO E LE NORME DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA SU PARTECIPAZIONE,**

**CORRUZIONE, QUALITÀ DEGLI STUDI E CONFLITTO DI INTERESSE**

La direttiva comunitaria sulla V.I.A. è stata modificata nel 2014 per garantire:

-la valorizzazione della partecipazione dei cittadini alle scelte per evitare che si discuta dopo

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

con

l'aumento dei conflitti;

-la trasparenza a tutti i livelli grazie anche alle tecnologie digitali;

-la prevenzione dei conflitti di interesse e della corruzione;

-la qualità nelle procedure e nelle scelte attraverso una verifica delle competenze di enti e redattori degli

studi di impatto.

Il Decreto va nella direzione esattamente opposta! Basti pensare alla ulteriore chiusura della Commissione

VIA nazionale all'ascolto dei territori (non è stata neanche prevista la possibilità di audizioni!), con un

ulteriore sbilanciamento a sfavore delle istanze dei cittadini (visto anche l'accentramento di ulteriori

competenze) e la totale disattenzione posta al tema dell'inchiesta pubblica che pure in alcune regioni

aveva iniziato a dare i suoi frutti.

## **OPERE DA MILIARDI VALUTATE SUGLI SCARNI ELABORATI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ**

La V.A. e la V.I.A. si faranno su elaborati progettuali del livello di dettaglio dello "studio di fattibilità". Oggi

per la procedura di V.I.A. si deve depositare il progetto definitivo con dettagli importanti ai fini delle analisi.

Con questo decreto i cittadini e gli enti potranno quindi partecipare al procedimento avendo in mano solo

"quattro schizzi" privi di dettagli tecnici fondamentali per verificare gli impatti oppure, come sta accadendo

frequentemente, per accorgersi di eventuali abusi già fatti.

## **COMMISSARI V.I.A. SCELTI SENZA CONCORSO**

I commissari della commissione VIA nazionale saranno scelti dal Ministro espressamente "senza fare

ricorso a procedure concorsuali", alla faccia della Costituzione. Hanno introdotto questa specifica dopo il

parere contrario della Corte dei Conti proprio sulle nomine del Ministro Galletti per la nuova

commissione

V.I.A., bocciatura avvenuta proprio per l'assenza di criteri selettivi. Inoltre è sempre il ministro che nomina

la segreteria tecnica composta da funzionari a supporto della commissione VIA nazionale. Il controllo

partitico diventerà totale.

## **MOLTE CATEGORIE DI OPERE DIVENTANO DI COMPETENZA STATALE**

Diverse categorie di progetti energetici, infrastrutturali, di impianti (cave ecc.) passano dalla competenza

regionale a quella nazionale per sottrarli all'influenza delle comunità che più facilmente fanno sentire la

propria voce con le istituzioni locali. Si cerca così di superare surrettiziamente l'esito referendario del 4

dicembre, quando è stata bocciata anche la riforma dell'Art.117 della Costituzione che prevedeva un forte

accentramento.

## **MANCATO COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

### **AMBIENTALE**

Tra i principi e criteri direttivi della legge delega c'è anche quello della “*semplificazione, armonizzazione e*

*razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al*

*coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere*

*ambientale*”. Il recepimento della Direttiva doveva essere l'occasione per coordinare veramente le

procedure valutative con particolare riferimento alla V.INC.A. visto che, almeno teoricamente, dovrebbe

essere uno dei capisaldi delle politiche comunitarie in materia di tutela della Biodiversità. La Commissione

Europea ha aperto la Procedura Pilot 6730/14/ENVI proprio per la scarsa (o nulla) qualità degli studi e

delle valutazioni che riguardano migliaia di siti Natura2000 in Italia (e il 10% del territorio nazionale). I

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

gravi limiti del D.P.R.357/97 potevano essere affrontati e risolti in questa sede ma nulla è stato previsto.

### **I PROGETTI ESCLUSI "D'IMPERIO" DALLA V.I.A.**

Il Ministro dell'ambiente potrà, in casi eccezionali, e previo parere del Ministro dei beni culturali, esentare

in tutto o in parte la realizzazione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale, qualora

l'applicazione della procedura di VIA incida negativamente sulla finalità dello stesso progetto, a condizione

che siano rispettati (non si sa bene come) gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di

valutazione di impatto ambientale. Si tratta di un "potere" di non poco conto, in quanto in questo modo si

accorda al Ministro dell'ambiente un potere pressoché discrezionale, che si riassume nel far prevalere le

ragioni delle finalità dei progetti da realizzare sulle ragioni della tutela ambientale. Eccezionale, infatti, sarà

quel caso che il Ministro riterrà essere tale. Vero è che questa possibilità è contemplata dalla direttiva

europea che il Governo sta attuando con il suo decreto; ma si tratta appunto di una facoltà e non di un

obbligo. Aggiungiamo che il decreto del Governo deve rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dalla

legge delega del Parlamento (Legge n. 114/2015), tra i quali il “*rafforzamento della qualità della*

*procedura di valutazione di impatto ambientale*”. E l’attribuzione di un potere discrezionale di quel tipo in

capo al Ministro finisce per vanificare la volontà espressa dal Parlamento attraverso la sua legge.

## **L'ESCAMOTAGE PER NON FAR SMONTARE PIATTAFORME E RELATIVI GASDOTTI E**

### **OLEODOTTI SOTTOMARINI A FINE VITA**

In primo luogo all'Art.25, "Disposizioni attuative" si prevede un escamotage per evitare a fine produzione

alle multinazionali di dover smontare le piattaforme oggi esistenti (o quelle ancora da costruire) nonchè

gasdotti e oleodotti sottomarini a queste connessi. Infatti al comma 6 si prevede un Decreto del Ministro

dello Sviluppo, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, con semplice parere della Conferenza tra Stato e

regioni, con cui si prevedono le *"linee guida per la dismissione mineraria o destinazione ad altri usi delle*

*piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse"*. Già immaginiamo i

mille e fantasiosi usi che verranno proposti per queste strutture. Un vantaggio di centinaia di milioni di

euro, visto che ci sono decine di piattaforme da smantellare e centinaia di chilometri di tubazioni posate

sul fondo marino da bonificare. Materiali che rilasciano sostanze nel nostro mare.

## **DECISIONI SUI PROGETTI PETROLIFERI E LA PROSPEZIONE CON AIRGUN SENZA ALCUN**

### **CONFRONTO CON ENTI LOCALI E CITTADINI**

Attualmente il Testo Unico dell'Ambiente D.lgs.152/2006 prevede che tutte le attività del settore siano

sottoposte direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale, dalla prospezione in mare con la

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

tecnica

dell'airgun fino alla coltivazione dei giacimenti, passando per lo scavo dei pozzi, con una fase pubblica di

60 giorni per cittadini ed enti locali per depositare osservazioni. Sui progetti di airgun, ad esempio, ci sono

sempre decine di osservazioni di enti e associazioni e un dibattito fortissimo. Proprio come deve avvenire

in uno stato democratico avanzato!

Le direttive comunitarie sulla VIA che si sono succedute, compresa l'ultima, la 52/2014/UE, hanno previsto

due liste di progetti. Quelli inseriti nella prima devono sempre fare da subito la V.I.A. completa. Per quelli

inseriti nella seconda la Direttiva demanda allo Stato membro di decidere se fare direttamente la V.I.A. o

effettuare prima una verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) sulla base delle condizioni specifiche

del proprio territorio e anche della sensibilità della popolazione sugli specifici temi. In Italia sulla questione

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

petrolifera negli ultimi anni c'è stata una fortissima mobilitazione di enti e cittadini.

In un paese estremamente vulnerabile per i rischi ambientali, da quello sismico a quello idrogeologico, con

problemi rilevanti per la qualità dell'aria e dell'acqua, con una densità di popolazione molto alta, beni

artistici diffusi, in un territorio unico per le produzioni enogastronomiche, uno si aspetterebbe la massima

cautela. Per una volta era accaduto! Infatti si è optato per un regime rigoroso e cautelativo, sottoponendo

anche alcuni progetti della seconda lista, le prospezioni con airgun o esplosivi, e tutti i progetti di

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a V.I.A. diretta.

Oggi il Governo, modificando gli allegati del Testo Unico dell'Ambiente, sceglie di abbassare le tutele

invece di confermarle o aumentarle scegliendo per decine di progetti di fare prima lo screening, togliendo

pure il contraddittorio con cittadini, associazioni ed enti locali.

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

Tutte le prospezioni, sia con airgun in mare sia con esplosivi, e i progetti petroliferi di coltivazione di

giacimenti con produzione fino a 182.500 tonnellate di petrolio o 182 milioni di Mc di gas annua, cioè

praticamente la gran parte di quelli del paese, invece di fare la V.I.A. come avviene oggi potranno partire

con il semplice screening, con l'aggravante che non vi è la fase di partecipazione. Solo eventuali nuovi

pozzi dovranno fare la V.I.A. diretta.

Esistono numerosi giacimenti in cui i pozzi sono stati scavati nel passato e vi è la procedura di V.I.A. in

corso per la sola coltivazione. Ad esempio, a Comacchio, a S. Maria Nuova nelle Marche oppure a Bomba

in Abruzzo. Non è che siccome i pozzi ci sono già non esistono più problemi ambientali potenziali derivanti

dalla coltivazione del giacimento. Anzi! La fase estrattiva può avere effetti enormi in aree densamente

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

abitate e delicate dal punto di vista ambientale (Comacchio è sito UNESCO!), dalla subsidenza alla

sismicità indotta, passando per la modifica della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti prodotti. Le

sole acque di produzione possono ammontare a milioni di mc. Ecco, le nuove procedure per questi

progetti partiranno dal solo screening senza contraddittorio mentre le procedure di V.I.A. già in essere

potranno essere pure riconvertite nel procedimento più favorevole!

*Certi di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.*

### **SEGRETERIA DEGLI ADERENTI DOVE INVIARE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE:**

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua - Ass. Acqua Bene Comune, Via S. Ambrogio 4,  
00186 Roma

E-MAIL: [segreteria@acquabenecomune.org](mailto:segreteria@acquabenecomune.org) PEC: [associazioneacquabenecomune@pec.it](mailto:associazioneacquabenecomune@pec.it)

INFO: 3683188739, 3295315090

### **SEGUE DOCUMENTO TECNICO**

**Osservazioni allo "schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE**

**del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE**

**concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati "**

**approvato dal Consiglio dei Ministri del 10.3.2017, all'esame alla Camera dei Deputati (Atto del**

**Governo n. 401).**

**UN'ANALISI DEL TESTO E DELLE CRITICITÀ. COME CAMBIA LA RIPARTIZIONE DELLE**

**COMPETENZE TRA STATO E REGIONI PER CATEGORIE PROGETTUALI**

*A cura di Augusto De Sanctis, Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Si ringrazia per le collaborazioni Enzo Di*

*Salvatore e Solange Manfredi*

**Qui sotto un'analisi puntuale articolo per articolo delle criticità con alcune proposte di**

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

**modifica. Alla fine anche una verifica di come cambierà la ripartizione delle competenze tra**

**Stato e regioni (con enorme accentramento verso lo Stato) e tra V.I.A. e V.A.**

**-testo del decreto qui: <http://www.camera.it/leg17/682?atto=401&tipoAtto=Atto&leg=17&t ab=2#inizio>**

**-testo della Direttiva 2014/52/UE qui: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/D ettaglioDirezione/671>** )

**Nelle premesse** è incredibilmente omesso del tutto il riferimento al Decreto Legislativo 19 agosto 2005,

n. 195 " *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* ", vero e

proprio caposaldo delle normative sulla diffusione dei dati ambientali, compresi quelli di monitoraggio delle

attività che possono avere un impatto sull'ambiente.

**Art.2 comma 1.** Nella definizione di V.I.A. di fatto viene esclusa la Verifica di Assoggettabilità dall'ambito

della procedura complessiva di V.I.A. mentre oggi è inclusa.

**Art.2 comma 1 lettera b)** ai fini dei procedimenti di V.I.A. il proponente deve depositare, oltre allo Studio

di Impatto Ambientale, elaborati progettuali di livello equivalente al "progetto di fattibilità" mentre oggi

avviene il deposito del Progetto definitivo. Per progetti complessi e rilevanti come quelli che vanno a V.I.A.

(ad esempio, inceneritori oppure grandi centrali termoelettriche da 800-1600 Mw; lunghi elettrodotti da

380 Mw, petrolchimici ecc.) è assolutamente necessario avere elaborati sufficientemente dettagliati quali

quelli del progetto definitivo per poter comprendere realmente la tipologia di impianto.

**Art. 2 comma 1 lettera g):** quando si parla delle prescrizioni al provvedimento di Verifica di

Assoggettabilità (definite "*condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a*

*V.I.A.*"), si inserisce un "*se richiesta dal proponente*", di fatto limitando la possibilità per l'ente competente

di imporre prescrizioni proprie. Lo conferma il successivo punto relativo alle prescrizioni del

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

provvedimento di V.I.A. che invece non contiene questo inciso, lasciando quindi la possibilità all'ente

competente di imporre le prescrizioni che ritiene opportune.

**Art.3 comma 1:** Riteniamo che l'ambito di applicazione delle Valutazione d'Impatto Sanitario, di cui

all'attuale art.26 del D.lgs.152/2006, vada ampliato ai progetti che possono avere conseguenze sanitarie.

**Art.3 comma 7 lettera b):** si conferma la V.I.A. per alcune opere che di solito fanno la V.A. se ricadenti

all'interno delle aree protette. Sarebbe però il caso di inserire questa specifica previsione anche per i siti

della rete Natura2000.

**Art.3 comma 7 lettera d)** Riguarda la sottoposizione a V.I.A. di estensioni di progetti che ricadono nella

categoria della V.I.A.

In primo luogo manca il riferimento alle estensioni dei progetti in V.I.A. di carattere regionale, essendo

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

citato solo l'allegato II (progetti nazionali) e non l'allegato III.

Inoltre questa formulazione sembra escludere dalla V.I.A. immediata tutte le estensioni o le modifiche di

progetti che, sulla base del Decreto, paiono dover fare comunque prima la V.A. (e, quindi, potrebbero

essere escluse dalla V.I.A.). Invece la direttiva parla chiaro: tutte le modifiche ed estensioni di progetti che

rientrano nelle categorie sottoposte a V.I.A., almeno quelle superanti le soglie, devono fare anch'esse la

V.I.A. senza passare per la fase di V.A.

**L'Art.3 comma 9** rafforza questa criticità, almeno per le categorie degli allegati II e III (categorie di

progetti con V.I.A. diretta). Bisogna scrivere chiaramente che le estensioni e le modifiche dei progetti degli

allegati II e III sono sottoposti a V.I.A. secondo la dizione dell'Allegato I della Direttiva ("*Ogni modifica o*

*estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono*

*conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.").*

**Art.6 comma 2.** L'individuazione dei commissari della Commissione V.I.A. nazionale, non prevede criteri

selettivi e, anzi, esclude chiaramente la necessità di procedure concorsuali, rimandando la scelta ad una

indicazione del Ministro. Essendo una commissione tecnica, come ribadito recentemente dalla Corte dei

Conti, appare del tutto evidente il contrasto con i principi costituzionali relativi al merito, nonché con la

stessa Direttiva Comunitaria che all'Art.5 comma 3 sottolinea l'importanza delle competenze all'interno

delle autorità che devono prendere le decisioni. Tra i criteri selettivi ovviamente è del tutto evidente che

bisogna inserire, ad esempio, le pubblicazioni scientifiche nazionali o, meglio, internazionali, gli altri titoli

(dottorati di ricerca, assegni di ricerca). Inoltre non si comprende quali siano le competenze necessarie dei

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

commissari, almeno per area (scienze della terra; biologia; scienze naturali; medicina ecc).

**Art. 6 comma 3.** Anche i funzionari istruttori a supporto della Commissione (Comitato Tecnico Istruttorio)

sono nominati direttamente dal Ministro senza alcuna procedura di selezione comparativa tra i curricula

disponibili. Anche in questo caso non vi è alcun riferimento alle aree di competenza necessarie se non per

la parte relativa alle unità indicate del Ministero della Salute (comunque un settore anch'esso troppo

vasto; ad esempio: servono epidemiologi? esperti in radiazioni? ecc.).

**Art.6 comma 4.** Il comma prevede l'emanazione di decreti relativi alla forme organizzative e di

funzionamento della Commissione e del Comitato Tecnico Istruttorio ma, appunto, non prevede l'aspetto

più importante, quello del censimento dei profili di competenza necessari.

**Art.6 comma 6** Per quanto riguarda la prevenzione di situazione di conflitto di interesse e/o della

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

corruzione si fa un generico riferimento al D.lgs.39/2013 e alla Legge 241/90 (art.6bis, conflitto di

interesse). Intanto incredibilmente la sanzione prevista (decadenza dall'incarico) riguarda solo l'eventuale

violazione del primo provvedimento e non della 241/90, che invece è la condizione potenzialmente più

rilevante per i commissari della Commissione VIA (visti anche i recenti precedenti denunciati anche dalla

stampa e i Parlamento e neanche smentiti dal governo). Poi non vengono individuate le vere

problematiche di conflitto di interesse dei commissari, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le

grandi committenze prima e dopo l'incarico. E' assolutamente necessario introdurre misure specifiche di

incompatibilità per chi abbia svolto direttamente o indirettamente consulenze negli anni immediatamente

precedenti nonché limiti per gli anni successivi all'incarico. Inoltre è importante stabilire limiti chiari per il

numero di progetti che può seguire un R.U.P. e una rotazione tassativa degli incarichi, visto che esistono

RUP che seguono decine di progetti contemporaneamente.

**Art.6 comma 7.** A peggiorare il quadro relativo alle competenze, con spirito diametralmente opposto a

quello della Direttiva, si prevede solo un generico richiamo per le procedura di competenza regionale

affinchè siano assicurate adeguate competenze tecnico-scientifiche. È sostanzialmente un mero auspicio,

senza alcun elemento di certezza (ad esempio, personale con pubblicazioni scientifiche; settori di

competenza da coprire; verifiche periodiche delle competenze ecc.). Inoltre non sono previste indicazioni

sulla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse.

**Art.8 comma 1.** Nella Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (V.A.) si prevede esclusivamente il deposito

dello Studio Preliminare Ambientale mentre oggi il proponente deve depositare anche il Progetto

preliminare. Senza elaborati progettuali, anche almeno del livello dello Studio di fattibilità se non

del

Progetto Definitivo, è praticamente impossibile comprendere il reale inserimento del progetto nell'ambiente

e sul territorio nonchè assicurare i controlli (soprattutto in caso di modifiche ad impianti/progetti esistenti).

**Art.8 comma 2.** Si prevede, in maniera del tutto scorretta, un automatismo nell'esclusione di contenuti nel

Rapporto Preliminare Ambientale se il proponente indica che sono coperti da segreto industriale.

Attualmente tale richiesta è posta al vaglio dell'Autorità competente che deve bilanciare il diritto dei

cittadini (e degli altri enti) di conoscere le caratteristiche dei progetti che sono sottoposti a valutazione con

il segreto industriale. Come ha osservato correttamente l'avv. Michele Greco: la specialità della normativa

in materia di informazione ambientale - artt. 3 sexies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 3 D. Lgs. 195/2005; 40 D.

Lgs. 33/2013 - esclude l'opponibilità del segreto industriale e/o commerciale ogni qualvolta si tratti di

accesso a documenti riguardanti un impianto suscettibile di produrre emissioni nell'ambiente; la

valutazione ponderata tra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse privato è in questi

casi stata effettuata direttamente dal legislatore, prediligendo il primo rispetto al secondo. Ciò precisato in

via generale, occorre rilevare come attualmente in materia di V.I.A. l'art. 9 comma 4 del D.Lgs 152/2006

imponga all'autorità competente di accogliere o respingere la richiesta di secretazione, purché venga data

adeguata motivazione del bilanciamento effettuato tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse pubblico

all'accesso alle informazioni (*"L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o*

*respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico*

*all'accesso alle informazioni"*). D'altra parte, la direttiva 2014/52/UE ha ulteriormente rafforzato gli istituti

partecipativi in materia di V.I.A. stabilendo che l'autorità competente "*deve assicurare trasparenza e*

*responsabilità documentando la propria decisione e considerando i risultati delle consultazioni effettuate*

*e delle pertinenti informazioni raccolte*" (considerando n. 34).

Tale obiettivo è stato raggiunto inserendo all'art. 8 bis della direttiva 2011/92/UE la previsione che "*le*

*decisioni vanno sempre motivate dall'autorità competente*"; quando si riferisce alle "decisioni", è evidente

che il legislatore comunitario ha in mente tutte le decisioni, ivi comprese quelle con le quali viene accolta la

richiesta dalla proponente finalizzata ad ottenere la secretazione di alcuni documenti.

A questo proposito, rileva anche il considerando n. 23 della Direttiva 2014/52/UE, ove è previsto che ai fini

della valutazione l'autorità competente deve considerare le informazioni fornite dal committente e quelle

ricevute attraverso le consultazioni, oltre a qualsiasi informazione supplementare.

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

È evidente che se non è stato consentito loro di visionare una parte della documentazione non sarà

possibile ai portatori di interessi oppositivi fornire *in parte qua* nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e

valutativi; l'autorità competente non potrà, per l'effetto, assumere una decisione che sia effettivamente

frutto della valutazione delle informazioni pervenute da tutte le parti del procedimento (come richiesto dalla

ratio informatrice della normativa in materia di V.I.A. comunitaria e di recepimento sopra richiamata, che

risulta pertanto manifestamente violata).

Tutto ciò viola il principio del bilanciamento comunitario. Principio fondamentale in materia ambientale è

quello del bilanciamento, inteso nella sua duplice accezione di criterio finalizzato, in primo luogo a

comporre in modo ragionevole l'interesse alla tutela dell'ambiente con tutti gli altri interessi di pari livello

che interagiscono nel caso concreto, e in secondo luogo, a meglio definire lo stesso interesse ambientale

considerato di per sé, in quanto ontologicamente complesso. Qualsiasi operazione di bilanciamento

chiama in causa la necessità che venga assicurato il maggior grado di competenza e professionalità

possibile in coloro che devono prendere decisioni, alla luce dei migliori dati tecnici e scientifici a

disposizione.

**Art.8 comma 2.** È bene indicare che la pubblicazione tempestiva nel sito WEB dell'autorità determina la

piena accessibilità a tutti, senza password o altre barriere.

**Art.8 comma 5.** Nel caso di richieste di integrazioni allo Studio Preliminare Ambientale deve essere

chiarito che una volta ricevute devono essere anch'esse pubblicate sul sito WEB dell'autorità competente,

accessibili al pubblico, prima della decisione.

**Art.8 comma 6.** Si prevede il rilascio del parere sulla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. entro 60 giorni

dal deposito. Questo vuol dire che il parere potrà essere rilasciato anche 30 minuti dopo il deposito! La

pubblicazione sul WEB permette la conoscenza da parte del pubblico, ovviamente con maggiori

probabilità man mano che passano i giorni dal deposito. Questo fa sì che più giorni passano più ci sarà la

possibilità che cittadini/enti ecc. possano opporsi al progetto. È lecito aspettarsi, quindi, una pressione

enorme dei proponenti sui funzionari addetti all'istruttoria per il rilascio del parere nel più breve tempo

possibile e, dall'altro lato, un enorme potere in capo ai decisori rispetto al proponente. Una norma che non

solo espone questa fase del procedimento ad atteggiamenti corruttivi ma che è anche contraria all'Art.6

della Convenzione di Aarhus che dispone che gli organismi pubblici assicurano, per tutti i progetti con

potenziali effetti sull'ambiente, anche quelli non sottoposti a procedure di V.I.A., tempi adeguati per le

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

osservazioni. Crediamo che la norma debba prevedere che il rilascio del parere avvenga tra il trentesimo e

il sessantesimo giorno dalla comparsa sul sito WEB dell'ente competente dello Studio Preliminare

Ambientale (nonchè, come richiesto, degli elaborati progettuali) nonché il ripristino della fase delle

osservazioni.

**Art.8 comma 7.** Si ribadisce che le prescrizioni ("condizioni ambientali") possono essere introdotte nel

provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. solo "*ove richiesto dal proponente*".

Inoltre, accolta la proposta di garantire la possibilità di intervento per il pubblico/enti anche nella V.A.,

bisognerebbe specificare che il provvedimento contiene le controdeduzioni ad eventuali osservazioni

giunte.

**Art.9 comma 1.** Anche in questo caso si dà ampia discrezionalità alle autorità competenti in materia di

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

V.I.A. per selezionare il tipo di elaborati che il proponente deve depositare assieme allo Studio di Impatto

Ambientale. Il livello minimo sarà quello dello studio di fattibilità quando attualmente bisogna depositare gli

elaborati del progetto definitivo. Ci pare anche in questo caso una norma che rischia di esacerbare i

fenomeni corruttivi in quanto appare evidente che ci sarà da un lato una forte pressione da parte del

proponente per poter depositare la minore quantità di elaborati e, dall'altro lato, l'aumento del potere dei

funzionari di applicare un amplissimo potere discrezionale nel determinare il livello di approfondimento

richiesto (cosa che incide anche sui costi per il proponente, ovviamente). Tra l'altro queste scelte

sarebbero anche difficilmente sindacabili davanti al T.A.R. in quanto: a) i giudici non possono entrare nel

merito tecnico delle scelte se non in casi limite di palese illogicità; b) la giurisprudenza ha già chiarito che la

V.I.A. ha già ora margini di discrezionalità importanti. Aumentarli ulteriormente ci appare

pericoloso.

E' necessario, quindi, ritornare, come minimo, al deposito degli elaborati del progetto definitivo da parte

del proponente.

In secondo luogo, fermo restando che può essere utile una fase di interlocuzione preliminare al deposito

per concordare eventuali specifici documenti, anche settoriali, a seconda della tipologia progettuale,

riteniamo altrettanto importante prevedere che la lista della proposta degli elaborati che il proponente può

presentare deve essere comunque pubblicata sul sito WEB dell'autorità competente in modo tale da

garantire la possibilità per il pubblico ed altri enti di presentare proprie proposte.

**Art.10 comma 1.** Anche in questo passaggio bisogna reinserire che comunque gli elaborati progettuali

minimi sono quelli del progetto definitivo.

**Art.10 comma 2.** Si prevede, in maniera del tutto scorretta, un automatismo nell'esclusione di contenuti

nel Rapporto Preliminare Ambientale se il proponente indica che sono coperti da segreto industriale.

Attualmente tale richiesta è posta al vaglio dell'Autorità competente che deve bilanciare il diritto dei

cittadini (e degli altri enti) a conoscere le caratteristiche dei progetti che sono sottoposti a valutazione con

il segreto industriale.

**Art.10 comma 3.** Bisogna specificare che la decisione dell'Autorità sul livello di dettaglio degli elaborati

debba comunque prevedere la controdeduzione di eventuali osservazioni di terzi (cittadini, associazioni,

comitati o altri enti).

**Art.22 comma 3 lettera b).** Nella descrizione degli effetti dei progetti non è prevista quella sugli eventuali

impatti della fase di dismissione.

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

**Art.22 comma 5 lettera c).** Si richiede che l'esattezza della documentazione depositata dal proponente

sia attestata "*da professionisti iscritti agli albi professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio*

*di impatto ambientale*". La Direttiva richiede che sia garantita la completezza e la qualità degli elaborati e

che lo studio di impatto sia elaborato da "*esperti competenti*". Ci pare che la mera iscrizione agli albi non

garantisca che siano esperti nel settore specifico che deve essere indagato nello studio. Gli studi di

impatto ambientali sono caratterizzati (o, meglio dovrebbero essere caratterizzati) da un'ampia

interdisciplinarietà attenendo a molteplici campi del sapere tecnico-scientifico. In uno studio si devono

presentare e valutare gli impatti sul suolo e sull'atmosfera, sulla fauna e sulla flora, sui rischi di incidentalità

ecc.

Quando una persona ha sintomi di mal di cuore va dal cardiologo specialista e non dal semplice medico di

famiglia (e lo stesso medico di famiglia lo manda dallo specialista se il malato arriva nel suo studio).

Il Decreto non dice in alcun modo come migliorare la qualità degli studi. Ad esempio, che bisogna

garantire la multidisciplinarietà, che gli esperti sono tali avendo pubblicazioni scientifiche nazionali o

internazionali nel campo specifico ecc. Inoltre non dice nulla sulla prevenzione del conflitto di interessi del

proponente nonché dei redattori degli studi che, ricordiamolo, pur essendo pagati dai proponenti

dovrebbero mantenere una terzietà.

**Art.12 comma 4.** Si prevede, in maniera del tutto scorretta, un automatismo nell'esclusione di contenuti

nello Studio di Impatto Ambientale se il proponente indica che sono coperti da segreto industriale.

Attualmente tale richiesta è posta al vaglio dell'Autorità competente che deve bilanciare il diritto dei

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

cittadini (e degli altri enti) a conoscere le caratteristiche dei progetti che sono sottoposti a valutazione con

il segreto industriale.

**Art.13 comma 1.** La mera pubblicazione dell'avviso di deposito sul WEB dello Studio di Impatto

Ambientale non rispetta quanto previsto dalla Direttiva all'Art.6 commi 2 e 5 sulla partecipazione del

pubblico e, in generale, evidenzia il "fastidio" che si avverte nel Decreto rispetto al tema della

partecipazione e dei contributi che cittadini ed altri enti possono apportare mentre la Direttiva ne richiede,

all'opposto, la valorizzazione.

Sul punto specifico la direttiva richiede forme proattive e dettagliate di coinvolgimento del pubblico.

Riprendiamo alcuni passaggi dalla Direttiva.

All'Art.6 comma 2 prevede che il pubblico sia avvisato "*per via elettronica e mediante pubblici avvisi*

*oppure in altra forma adeguata*" (si noti l'"e").

All'Art.6 comma 2 "*Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad*

*esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di*

*consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite l'indagine pubblica...".*

Non ci pare proprio che la mera pubblicazione sul WEB dell'avviso possa essere considerata una modalità

dettagliata di organizzazione della consultazione del pubblico. Mentre la Direttiva richiede uno sforzo in più

rispetto al passato di coinvolgimento dei cittadini qui addirittura si fa un passo indietro rispetto a quanto

richiesto finora (pubblicazione sul WEB e avviso sui giornali locali e nazionali)!

Crediamo che prevedere l'organizzazione di incontri territoriali con le principali associazioni/comitati e con

gli enti locali precedute da inviti specifici e da affissione nei pubblici spazi nei comuni interessati dall'opera,

che precedano la pubblicazione sul WEB, sia uno degli strumenti indispensabili per garantire

un'effettiva

informazione delle procedure in corso (a parte l'inchiesta pubblica di cui diremo in seguito).

**Art.13 comma 4.** L'inchiesta pubblica è una delle forme di partecipazione più importanti e, a parole, tante

forze politiche (e l'allora premier Monti per la questione del T.A.V. in Val di Susa) hanno sottolineato

l'importanza della fase di dibattito pubblico per le grandi opere. Facciamo notare che dal 2006 esiste la

possibilità di procedere con l'inchiesta pubblica visto che lo prevede l'attuale D.lgs.152/2006 all'Art.24.

Purtroppo il Ministero dell'Ambiente non l'ha mai applicato proprio perchè viene data come mera

possibilità. Mancando la volontà, non viene svolta.

Invece qualche regione ha previsto e dettagliato in questi anni specifici percorsi e ha attivato diverse

procedure pubbliche.

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

Una Regione come l'Abruzzo, ad esempio, ha attivato recentemente diverse inchieste pubbliche e

comunque garantisce da anni almeno l'audizione di chi ne fa richiesta presso la Commissione V.I.A.

regionale, le cui convocazioni con l'ordine del giorno sono pubblicate sul WEB e inviate a tutti i consiglieri

regionali entro una settimana dall'incontro.

In questo modo la Commissione regionale negli anni si è resa conto di errori di istruttoria, false

dichiarazioni dei proponenti ecc. proprio in quell'ottica di scambio di informazioni con enti locali e cittadini

che spesso conoscono i progetti e i territori molto meglio dei commissari.

Chi ha avuto a che fare con la Commissione V.I.A. nazionale sa benissimo che una cosa del genere è

distante anni luce dal modo di procedere ministeriale. Addirittura non vengono auditi neanche i sindaci di

grandi comuni che ne fanno richiesta quando la procedura di V.I.A. non è solo, come ribadito dalla Corte

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

Costituzionale (sentenza 81 del 24/04/2013), un mero procedimento tecnico ma il frutto di valutazioni

multidisciplinari e di considerazioni che devono bilanciare interessi spesso contrapposti visto che stiamo

parlando della destinazione d'uso di interi territori.

Ebbene, nel Decreto non si fa altro che ripetere la formuletta della mera "possibilità" di promuovere

l'inchiesta pubblica, con un comma estremamente povero. Ci viene da dire, vista l'impostazione dell'intero

provvedimento, che è lecito aspettarsi che per altri decenni questa possibilità non sarà mai attuata almeno

a livello ministeriale.

A nostro avviso la partecipazione può essere garantita e migliorata, ad esempio, attraverso:

**a)** la conoscenza dell'ordine del giorno dei lavori della Commissione V.I.A., da pubblicare sul WEB

dell'autorità competente e da inviare a parlamentari per le procedure nazionali;

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

**b)** la possibilità, in forma organizzata, di poter avere audizioni presso la Commissione V.I.A.;

**c)** che i lavori della Commissione V.I.A. prevedano obbligatoriamente sopralluoghi nelle aree interessate

assieme agli enti locali;

**d)** che l'inchiesta pubblica sia obbligatoria su richiesta di un numero di enti locali e/o cittadini e/o

associazioni riconosciute.

**Art.13 comma 6.** Si prevede per le procedure di V.I.A. la ripubblicazione (con dimezzamento dei tempi

per le osservazioni) in caso di integrazioni/modifiche sostanziali di elaborati e/o progetto. Non si pone,

però, un limite al numero di volte in cui può essere reiterato questo processo.

Attualmente esistono in commissione VIA nazionale procedimenti che hanno visto anche 4 cicli di

ripubblicazione (!).

Praticamente è un progressivo aggiustamento del progetto, evidentemente sbagliato in partenza,

sfruttando magari le osservazioni contrarie del pubblico come se i cittadini fossero correttori di bozze dei

privati. Si deve esplicitare chiaramente che tale ripubblicazione può avvenire una sola volta (quindi prima

pubblicazione + al massimo una sola ripubblicazione).

**Art.14 comma 1.** Nella valutazione dei progetti deve essere inserita chiaramente la necessità di rispettare

gli standard di qualità europei per le componenti ambientali (suolo, acqua, aria). Ancora oggi in situazioni

che già non rispettano i livelli di qualità ambientale obbligatori continuano ad essere autorizzati progetti

che aumentano la pressione antropica e l'impatto sui territori e sulle matrici ambientali nonché sulla salute.

**Art.14 comma 5 lettera c)** Nell'attuazione dei piani di monitoraggio si deve risolvere il problema della

validazione dei dati in contraddittorio con enti pubblici di riferimento, se svolti da privati (come già avviene

nel campo delle bonifiche).

**Art.14 comma 6.** La durata del provvedimento di V.I.A., che oggi è di 5 anni, verrà stabilita di volta in

volta nel Decreto, anche su proposta del proponente. Quello che notiamo è che viene posto un termine

minimo di durata (almeno 3 anni) ma non uno massimo. Anche questa è una norma potenzialmente a

rischio di aumentare la corruzione negli enti pubblici, in quanto ovviamente ci sarà una forte pressione del

proponente sui funzionari/commissari per avere una durata più lunga possibile al fine di qavere un titolo

spendibile per molto tempo; dall'altro i funzionari pubblici avranno ampia - troppa - discrezionalità.

Va inserito:

**a)** un limite massimo;

**b)** che la proposta del proponente sia inserita tra le informazioni pubbliche fin dall'inizio (Studio di Impatto

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

Ambientale) per poter avere un contraddittorio su questo aspetto con il pubblico affinché la decisione

dell'autorità competente sia equilibrata.

Sempre su questo comma, visto che si prevede anche l'ulteriore possibilità di chiedere proroghe da parte

del proponente, assicurando ulteriore "flessibilità" al titolo autorizzativo, deve essere assolutamente

precisato che:

**a)** la richiesta deve pervenire prima della scadenza;

**b)** che la richiesta sia pubblicata sul sito WEB dell'Autorità competente;

**c)** che la decisione sia presa prima della scadenza;

**d)** che siano controdedotte eventuali osservazioni giunte.

**Art.16 comma 1.** Si prevede l'introduzione del provvedimento unico ambientale (V.I.A. + altre

autorizzazioni) ma solo per le procedure statali. Come mai?

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

La conferenza di servizi per la V.I.A. statale verrebbe indetta quando sia il proponente, e cioè colui che è

chiamato a sottoporre il suo progetto a V.I.A., a richiederlo perché tenuto ad avere più autorizzazioni. In

questo caso, il provvedimento V.I.A. sarà parte di un “*provvedimento unico in materia ambientale*”, da

adottare in conferenza di servizi, secondo la forma simultanea e in modalità sincrona. Questa soluzione

risponderà pure ad una esigenza di snellimento del procedimento, ma pare poco garantista della tutela

degli interessi coinvolti e non del tutto conforme a quanto richiesto dalla legge delega in ordine alla

necessità che si proceda al “*coordinamento e all'integrazione con le altre procedure*”.

**Art.16 comma 2.** Tra i procedimenti/autorizzazioni che possono essere introdotti nel provvedimento unico

manca il riferimento alla V.INC.A. nonostante sia richiamata nel successivo comma 6.

**Art.16 comma 2.** Il termine previsto per le osservazioni da parte del pubblico interessato è sempre di 60

giorni. Il che pare irragionevole, in quanto, in questa evenienza, il pubblico interessato dovrebbe avere

maggiore tempo per esprimersi su V.I.A., valutazione di incidenza, ove prevista, e autorizzazione integrata

ambientale.

**Art.16 comma 7.** Anche in questo caso vi è la necessità di porre un limite alla reiterazione delle

pubblicazioni (massimo: prima pubblicazione e una ripubblicazione).

### **Art.17**

OSSERVAZIONE GENERALE: Questo articolo che riguarda i monitoraggi di grandi progetti si segnala per

essere estremamente carente e povero di contenuti nonostante la delicatezza della questione.

**Art.17 comma 2.** Si prevede la pubblicazione sul sito WEB dell'autorità competente delle verifiche di

ottemperanza. Però solo quelle con esito positivo!

**Art.17 comma 3.** Il proponente invia i dati e le informazioni sull'ottemperanza alle prescrizioni e l'autorità

si esprime entro trenta giorni.

Qui:

**a)** anche in ottemperanza al D.lgs.195/2005 sulla trasparenza dei dati ambientali e, in particolare, dell'Art.8

comma 3 lettera e) di quelli dei monitoraggi, i dati devono essere pubblicati sul sito WEB delle autorità che

ne vengono in possesso;

**b)** tale pubblicazione a nostro avviso deve avvenire prima che venga presa la decisione sull'ottemperanza,

anche sulla base di quanto prescritto dall'Art.6 della Convenzione di Aarhus anche per dare la possibilità

del contraddittorio a chi potrebbe subire gli effetti delle attività autorizzate;

**c)** ritorna il problema della validazione dei dati.

**Art.17 comma 5.** In caso di verifica dell'ottemperanza negativa si prevede solo lo strumento

della Diffida

ad adempiere "*entro un congruo termine*".

Si vedono "*ictu oculi*" le carenze e i limiti di tale previsione:

**a)** cosa accade se un'inottemperanza sta causando gravissimi problemi ambientali o addirittura sanitari?

Ad esempio, sulle emissioni che possono causare danni alla salute, si darà la possibilità per tot mesi o

addirittura anni per mettersi in regola?

**b)** anche in questo caso è una norma a forte rischio per gli aspetti corruttivi in quanto ci sarà una fortissima

pressione da parte del proponente ad avere diffide con termine temporale lunghissimo per mettersi in

regola; dall'altro lato ci saranno i funzionari pubblici che avranno un amplissimo potere discrezionale;

**c)** non è prevista alcuna trasparenza e pubblicità sia per il provvedimento di ottemperanza negativa sia per

la diffida;

**d)** non è previsto nulla rispetto al fatto che alcune inottemperanze possono costituire reato;

**e)** vi è una incoerenza con il successivo art.18 comma 2.

È del tutto evidente che è necessario riformulare integralmente tale comma assicurando, come prevede la

Direttiva, la progressività, l'efficacia e la proporzionalità delle misure volte a tutelare ambiente e salute

nonchè, come prevede il Dlgs.195/2005 la massima trasparenza delle procedure (ovviamente prevedendo

delle forme di tutela delle indagini qualora le inosservanze possano costituire reato).

**Art.17 comma 6.** In caso di impatti imprevisi o superiori a quelli previsti si può modificare il

provvedimento di V.I.A. per introdurre altre prescrizioni. È una previsione già esistente nell'attuale

D.lgs.152/2006 ma poco o per nulla praticata per il semplice fatto che i monitoraggi il Ministero ma non li

ha mai assicurati (se non, per alcuni casi, solo recentemente) e non li ha mai pubblicati. Quindi

questa

previsione è rimasta in larga parte sulla carta.

Riteniamo che per funzionare realmente e concretamente, oltre a quanto detto sopra (pubblicità dei dati;

possibilità di contraddittorio; validazione ecc.) si debba:

**a)** specificare meglio la procedura e i vari passaggi (tempi; competenze);

**b)** le informazioni devono poter essere acquisite non solo dal proponente o da non meglio precisati " *soggetti*

*competenti in materia ambientale*" ma dal pubblico in generale, visto che spesso anche singoli cittadini

hanno dimostrato di conoscere molto meglio degli enti pubblici le problematiche ambientali reali di impianti

e progetti;

**c)** le segnalazioni di cui al punto b), dopo un primo vaglio generale sull'attendibilità e la congruità delle

osservazioni, devono essere riscontrate da parte dell'autorità competente;

**d)**devono essere precisati i tempi e le modalità di trasparenza, con pubblicazione delle informazioni che

accertano un grado di maggiore impatto del progetto, anche sulla base delle previsioni di cui all'Art.8 del

D.lgs.195/2005 (si veda anche il punto successivo).

**Art.17 comma 8.** Si parla dei monitoraggi e della loro diffusione tramite il WEB. Questa previsione è già

da tempo nel Dlgs.152/2006 ma finora lo stesso Ministero dell'Ambiente è stato largamente inadempiente

pubblicando i dati dei monitoraggi per pochissimi progetti (meno di 10 sulle centinaia di interventi

autorizzati). Le regioni sono completamente inadempienti.

Questo vuol dire che vi è inadempienza anche rispetto all'Art.8 comma 3 del D.lgs.195/2005.

Pertanto devono essere previste forme stringenti per la pubblicazione dei dati con sanzioni nei confronti

dei funzionari.

**Art.17 comma 8.** Sempre sulla pubblicazione dei monitoraggi ad un certo punto c'è l'inciso "ov  
e

*prescritti*". Questo confligge con la previsione dell'Art.11 comma 3 (contenuti dello studio di  
impatto

ambientale) che al punto e) rende obbligatoria la presentazione del progetto di monitoraggio  
che,

ovviamente, viene approvato assieme al progetto e deve quindi essere realizzato. Qui possono  
essere

previste ulteriori prescrizioni da parte dell'Autorità competente che si aggiungono al progetto di

monitoraggio depositato dal proponente, ma ovviamente devono essere eseguiti entrambi.

## **Art.18**

OSSERVAZIONE GENERALE: Questo articolo, sul sistema sanzionatorio, contiene numerose  
norme

illegittime e chiaramente anti-costituzionali (diremmo per alcuni aspetti, anche eversive)  
ponendosi in

chiaro conflitto anche con la Direttiva comunitaria.

**Art.18 comma 1 lettera c)** Non vi è alcun riferimento all'eventuale revoca del "*provvedimento unico*

*ambientale*" ma solo alla V.A. o alla V.I.A..

**Art.18 comma 3.** Si introduce la possibilità di V.I.A. "*in sanatoria*" diffusa, cioè per i progetti avviati o

anche realizzati senza V.I.A. si potrà sempre accedere ad una sanatoria, anche "postuma".  
Tale possibilità

di V.I.A. in sanatoria postuma e generalizzata, assieme alle ridicole sanzioni (da 35.000 euro al massimo

di 100.000 per progetti che possono valere miliardi di euro), si pone in frontale contrasto con la granitica

giurisprudenza delle corti italiane sul carattere preventivo della V.I.A. nonchè con quella della Corte di

Giustizia Europea che ha detto chiaramente che la V.I.A. "*in sanatoria*" può esistere solo eccezionalmente

(in realtà in alcune sentenze pare escluderla per i progetti già realizzati) e comunque non deve portare ad

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

una sostanziale disapplicazione della Direttiva comunitaria.

Ma non è finita! Addirittura, per avviare la procedura in sanatoria una volta scoperto il problema, l'autorità

assegna "*un termine all'interessato*" senza specificare il termine massimo. Un'autorità potrebbe dare

anche 10 anni di tempo per avviare la procedura.

Inoltre, e qui siamo ad una palese illegittimità, con una norma chiaramente a fortissimo rischio di

peggiore il livello di corruzione presente nel paese (basti pensare alla cave, agli impianti di rifiuti ecc.), si

lascia la discrezionalità ai funzionari (in assenza anche di elementi tecnici, visto che mancando proprio la

V.I.A. vengono meno le conoscenze sugli impatti!) di permettere ai cantieri e alle attività di continuare ad

operare come se nulla fosse!

Non basta. Puramente eversiva dello Stato di Diritto è la previsione che la prosecuzione dei cantieri possa

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi

Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

avvenire anche in presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria di annullamento della V.I.A. oppure di

provvedimenti di annullamento in autotutela da parte dell'autorità competente dello stesso parere V.I.A..

Tra l'altro, anche nell'ipotetica V.I.A. postuma negativa (e viene da chiedersi in quali casi si potrebbe

avere!), si parla esclusivamente di ripristino dello Stato dei luoghi senza alcuna parola sul risarcimento

degli eventuali danni che nel frattempo possono essere stati prodotti, anche sotto l'aspetto sanzionatorio.

Anche in questo caso vi è un pieno contrasto con le previsioni della Direttiva comunitaria che prevedono

una progressività e una proporzionalità, principi qui totalmente disattesi.

A peggiorare, se possibile, ulteriormente il quadro, si rileva che le previsioni di questo articolo si applicano

anche al Procedimento unico, (*"senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di*

*assoggettabilità a V.I.A., al procedimento di V.I.A. ovvero al procedimento unico di cui..."*). Pertanto si

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

apre la strada a sanatorie a tutti gli altri provvedimenti di carattere ambientale (V.INC.A; A.I.A., vincolo

idrogeologico ecc.).

Tutto il comma va, chiaramente, cancellato.

**Art.18 comma 4.** Le sanzioni sono ridicole (massimo 100.000 euro) rispetto al valore dei progetti che può

superare il miliardo di euro. Pertanto viene meno qualsiasi potenzialità dissuasiva nonché la progressività

richiesta dalla Direttiva comunitaria.

**Art.22 comma 5** Nei contenuti dello Studio Preliminare Ambientale, al punto 3) non vi è alcun riferimento

ai potenziali impatti sul patrimonio culturale nonché sulla salute.

**Art.23 comma 1** Per come è stato scritto il comma alcuni progetti attualmente in V.I.A. possono "traslare"

alla Verifica di Assoggettabilità, così come possono passare dalla competenza regionale a quella

nazionale durante il procedimento. Si pone anche il problema di progetti che hanno già concluso la fase di

verifica di Assoggettabilità con rinvio alla V.I.A. avendo l'autorità attualmente competente valutato

l'esistenza di potenziali impatti negativi. Cosa accadrebbe per questi progetti? Potrebbero accedere alla

normativa più favorevole ritornando alla V.A., magari passando dalla competenza regionale a quella

nazionale in palese violazione della Direttiva comunitaria, in quanto un'autorità ha già verificato l'esistenza

di potenziali impatti?

**Art.25 comma 6.** Si prevedono delle Linee guida, emanate con Decreto dal Ministro dello Sviluppo

Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente che aprono la strada alla permanenza *sin e die* delle

piattaforme in mare e di tutte le infrastrutture connesse come gasdotti ed oleodotti (solo questi sono

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

centinaia di km di tubazioni). E' ovviamente del tutto inaccettabile perchè viene meno il dovuto ed

obbligatorio smantellamento delle strutture che, peraltro, sono responsabili di rilascio in mare di sostanze

che possono essere impattanti.

## **RIPARTIZIONE DEI PROGETTI TRA STATO E REGIONI E TRA V.I.A. E V.A.: COSA CAMBIA**

### **V.I.A.: progetti che diventano di competenza nazionale dall'attuale competenza regionale**

-c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica

complessiva superiore a 150 MW;

-c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale e'

prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

(NOTA: SUPERIORI A 30 MW)

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi

Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29

maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup> .

-ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva

superiore a 80.000 m<sup>3</sup> .

-l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne

interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

-"attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali:

1) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;

2) grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;

3) sostanze radioattive;"

**Progetti che attualmente sono aggettati a V.I.A. diretta nazionale e che adesso potrebbero**

**partire dalla semplice V.A., sempre di competenza nazionale (senza fase di osservazioni).**

-Rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun

-Rilievi geofisici attraverso l'uso di esplosivo

-Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto

inferiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 mc al giorno per il gas

*NOTE:*

*-l'attuale versione del D.lgs.152/2006 fa sì che in Italia siano stati finora sottoposti ad una norma più*

*stringente - V.I.A. DIRETTA - rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria, che prevede per*

*questi progetti la V.A.*

*-la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi superiore a queste quantità è sottoposta a V.I.A.*

**Progetti in V.A. (privata della fase delle osservazioni) che passano alla competenza**

**nazionale**

**dall'attuale competenza regionale**

-a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica

complessiva superiore a 50 MW;

-f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio

geologico superiori a 20 km;

-e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

-f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;

-g) strade extraurbane secondarie (NOTA: aggiunto "*di interesse nazionale*");

-z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di

trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore

a 3 km.

-m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

-p) aeroporti;

-q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne

interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche'

progetti di intervento su porti gia' esistenti;

## **ALTRE AGGIUNTE E MODIFICHE AGLI ALLEGATI**

### **Categorie per V.I.A. nazionale**

Alla V.I.A. nazionale hanno aggiunto alcune categorie progettuali finora non previste sulla base delle nuove

indicazioni della direttiva:

-attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare;

-condutture per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) ai fini dello stoccaggio geologico,

comprese le relative stazioni di spinta;

-Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che rientrano nell'allegato III (NOTA:

impianti che fanno la V.I.A. di competenza regionale);

### **Categorie per V.I.A. regionale**

Hanno aggiunto alle competenze per la V.I.A. regionale questa categoria progettuale:

-impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a

1 Mw (NOTA: e inferiore a 30 MW, che fanno la V.I.A. nazionale), qualora disposto all'esito della verifica di

assoggettabilità di cui all'articolo 19.

### **CATEGORIE PROGETTUALI CHE NON AVRANNO PIÙ LA FASE PUBBLICA DELLE**

## **OSSERVAZIONI**

### **Industria energetica ed estrattiva**

-impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica

complessiva superiore a 50 MW;

-attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio

decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti

geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e

successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;

-impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza

complessiva superiore a 1 MW;

-impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

con una

lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

-impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a

1 MW;

-installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio

geologico superiori a 20 km;

-estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.

1443, mediante dragaggio marino e fluviale;

-agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

-impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti

bituminose;

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100

kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto

ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio

2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale

di concessione superiore a 250 kW;

-impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

-impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al

presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della

direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

-Rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun;

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-Rilievi geofisici attraverso l'uso di esplosivo;

-Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto

inferiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 mc al giorno per il gas;

-Impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti che rientrano nell'allegato III (NOTA:

impianti che fanno la V.I.A. di competenza regionale);

### **Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali**

-impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie

impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume;

-impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata

continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è

superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di

acciaio grezzo all'ora;

-fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

-impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in

fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate

per tutti gli altri metalli al giorno;

-impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m<sup>3</sup> ;

-impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;  
impianti per la

costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che  
superino 10.000

m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume;

-cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;

-imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di

volume;

-cokerie (distillazione a secco di carbone);

-fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni  
refrattari,

piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con  
capacità di

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi

Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;

-impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con

capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

-impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità

di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

-impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera

500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50

tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

### **Industria dei prodotti alimentari**

-impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

-impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di

prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

-impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200

tonnellate al giorno su base annua;

-impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

-impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m<sup>3</sup> di volume;

-macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per

l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10

tonnellate al giorno;

-impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

superiore a

50.000 q/anno di prodotto lavorato;

-molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che

superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

-zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a

10.000 t/giorno di barbabietole.

### **Agricoltura**

-cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva

con una superficie superiore a 10 ettari;

-iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di

altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello

derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente

asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti

con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione

(di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;

-progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio

delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

-impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

-progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

**Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta**

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle

50.000 t/anno di materie lavorate;

-impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità

superiore a 50 tonnellate al giorno;

-impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la

tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

-impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al

giorno.

## **Industria della gomma e delle materie plastiche**

-fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie

prime lavorate.

## **Progetti di infrastrutture**

-progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

-progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;

progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici

superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

*"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge*

*15 marzo 1997, n. 59"*; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;

-piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché

impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi

lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

persone;

-derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al

secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le

trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

-interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

-porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;

-strade extraurbane secondarie;

-strade extraurbane secondarie non comprese nell'Allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore

a 1.500 metri non comprese nell'Allegato III;

-linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

-sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

-acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

-opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la

costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

-opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;

-aeroporti;

-porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne

interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche'

progetti di intervento su porti gia' esistenti;

-impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e

da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di

rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con

capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14

del decreto legislativo 152/2006);

-impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,

mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a

D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

-impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con

capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

-discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3  
(operazioni di

cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

-impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

-elettrorodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di

trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore

a 3 km.

-Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2,

D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

-Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10

t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Altri progetti**

-villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre

300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m<sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore ai 20

ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

-piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

-centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie

superiore a 1 ettaro;

## valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro

Scritto da Maurizio Marchi

Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500m<sup>2</sup> ;

-fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di

volume;

-fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000

tonnellate/anno di materie prime lavorate;

-Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio

1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m<sup>3</sup> ;

-recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

-cave e torbiere;

-trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000

t/anno di materie prime lavorate;

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti

produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

-depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con

capacita' superiore a 10.000 metri cubi;

-impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

-stabilimenti di squartamento con capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

-terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte

caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

-parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

-progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo

di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni.

## **valutazione ambientale stravolta, siamo in tanti contro**

Scritto da Maurizio Marchi  
Giovedì 30 Marzo 2017 07:55 -

---

-modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di

realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).